

PARTE SPECIALE

INDICE

Premessa	3
I principi ispiratori del modello organizzativo	6
Principi Generali	10
Parte Speciale “A” – I reati contro la P.A. e i reati contro l’Amministrazione della Giustizia	12
Parte Speciale “B” – Delitti informatici e trattamento illecito di dati	20
Parte Speciale “C” – I reati di criminalità organizzata e reati transnazionali	25
Parte Speciale “D” – I reati societari e corruzione tra privati	33
Parte Speciale “E” – I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico	40
Parte Speciale “F” – I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	45
Parte Speciale “G” – I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	51
Parte Speciale “G” – I reati tributari	56
Parte Speciale “H” – Delitti di contrabbando	63

PREMESSA

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata ai principi generali cui deve uniformarsi la condotta di tutti i Destinatari del Modello e da singole Sezioni dedicate ai reati-presupposto presi in considerazione sulla base dell'analisi del rischio condotta.

In particolare, come meglio specificato nella Parte Generale del presente Modello, a partire dal 1° gennaio 2015, C.A.I. da Società operativa è divenuta *holding* finanziaria che attualmente impiega 2 dipendenti, con conseguente riduzione dei Processi e delle relative Attività Sensibili. In considerazione di quanto precede e dell'attuale nuovo assetto organizzativo della Società, la stessa ha inteso sviluppare il presente Modello Organizzativo con riferimento ai soli reati-presupposto ritenuti concretamente verificabili considerata la natura intrinseca degli stessi rispetto all'attività di *holding* finanziaria svolta dalla Società.

Le parti speciali di cui si compone il presente Modello sono le seguenti:

- **Parte Speciale “A”** – i reati contro la P.A. e i reati contro l'Amministrazione della Giustizia;
- **Parte Speciale “B”** – delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- **Parte Speciale “C”** – i reati di criminalità organizzata e reati transnazionali;
- **Parte Speciale “D”** – i reati societari e corruzione tra privati;
- **Parte Speciale “E”** – i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- **Parte Speciale “F”** – i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- **Parte Speciale “G”** – i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- **Parte Speciale “G”** – i reati tributari;
- **Parte Speciale “H”** – delitti di contrabbando.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che il Modello debba “*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati*”. La Società ha analizzato le fattispecie di illeciti e ha identificato i processi e le aree aziendali nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati. Per ciascuno dei reati-presupposto ritenuti concretamente verificabili sono state quindi individuate le singole attività sensibili e qualificati i principi generali di comportamento e di controllo cui devono attenersi tutti coloro che vi operano. Ai fini dell'attività di analisi ed individuazione delle fattispecie di illeciti concretamente verificabili in relazione alle singole attività sensibili, la Società ha tenuto conto, altresì, del tema della responsabilità di gruppo. Sul punto, nonostante il D. Lgs. 231/2001 non menzioni il concetto di “gruppo di imprese” (essendo la relativa disciplina fondata su un concetto individuale di impresa), Confindustria, nelle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, afferma che, in presenza di determinate condizioni, del reato commesso nell'ambito di una società del gruppo possano essere chiamate a risponderne le altre società, in particolare la capogruppo. Precisamente, la holding potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora: (i) sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante; (ii) persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante.

Ciò premesso, in ciascuna delle parti speciali sopra indicate sono dunque riportati:

- (a) i processi sensibili individuati sulla base della specifica attività aziendale a valle dell'analisi del rischio condotta;
- (b) i principi generali di comportamento ai quali i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi per ridurre il rischio di commissione dei reati;
- (c) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Il dettaglio di tutte le fattispecie di reato di cui alle sopra elencate parti speciali, nonché di tutti i singoli reati-presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e l'indicazione di alcune potenziali modalità attuative degli illeciti è riportato nell'Allegato A (che costituisce parte integrante del presente Modello).

* * *

Oltre alle fattispecie di reato-presupposto sopra indicate e che saranno oggetto delle singole parti speciali del presente Modello Organizzativo, il D. Lgs. n. 231/2001 ne prevede di ulteriori e, precisamente:

- **falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** di cui all'art. 25-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001;
- **i delitti contro l'industria e il commercio**, di cui all'art. 25-*bis.1* del D. Lgs. n. 231/2001;
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** di cui all'art. 25-*quater.1* del D. Lgs. n. 231/2001;
- **i delitti contro la personalità individuale** di cui all'art. 25-*quinqies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- **i reati di c.d. "abuso di mercato"** richiamati nell'art. 25-*sexies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- **i reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** di cui all'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- **i delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, di cui all'art. 25-*nonies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- **i reati ambientali** di cui all'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- **reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** di cui all'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- **il reato di razzismo e xenofobia** di cui all'art. 25-*terdecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** di cui all'art. 25-*quaterdecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- **delitti contro il patrimonio culturale** di cui all'art. 25-*septiesdecies* del D. Lgs. 231/2001;
- **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** di cui all'art. 25-*duodevicies* del D. Lgs. 231/2001.

Con riferimento alle predette tipologie di reato, considerata l'attività svolta dalla Società e la sua trasformazione in mera *holding* di partecipazioni, il rischio relativo la commissione dei suddetti reati appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

La Società comunque ribadisce l'obbligo per tutti i Destinatari del Modello di rispettare i principi ispiratori del presente Modello Organizzativo, quelli contenuti nel Codice Etico nonché i principi di trasparenza, veridicità e correttezza nello svolgimento della propria attività.

Premesso quanto sopra, e considerata l'esclusione dalla presente Parte Speciale delle fattispecie di reato-presupposto sopra indicate, la Società riconosce e accetta l'attuale struttura del Modello come conforme alla realtà aziendale e l'organo amministrativo si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nell'oggetto sociale, nonché nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività (e.g. quotazione della Società) a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame (ovverosia dei reati ritenuti allo stato attuale solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile) e, conseguentemente, a predisporre le misure preventive necessarie, l'adozione di procedure *ad hoc* nonché ad aggiornare il presente Modello Organizzativo.

Inosservanza delle sanzioni interdittive – art. 23 del D. Lgs. n. 231/2001.

Infine, con specifico riferimento alla previsione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 231/2001 rubricato “Inosservanza delle sanzioni interdittive”¹, la Società ha preso atto del fatto – come, peraltro, specificato nella Relazione Illustrativa al D. Lgs. n. 231/2001 – che lo scopo della predetta disposizione sanzionatoria è sostanzialmente quello di assicurare l’effettività delle sanzioni e/o delle misure cautelari interdittive eventualmente applicate alla Società. Senonché, considerato che l’art. 23 costituisce una norma di applicazione generale la cui violazione potrebbe, pertanto, interessare tutte le aree/processi aziendali, la Società provvederà a fornire di volta in volta ai Destinatari del Modello specifiche indicazioni volte a garantire il rispetto da parte di questi ultimi, per quanto di competenza, degli obblighi o dei divieti inerenti a eventuali future sanzioni e/o misure cautelari interdittive applicate dalla Società.

In aggiunta a quanto sopra, e fermo restando quanto specificatamente previsto nel Codice Etico, tutti i Destinatari del Modello Organizzativo sono comunque tenuti a conoscere e osservare i seguenti principi di comportamento:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti, anche interni, che disciplinano l’attività aziendale;
- stretta osservanza degli obblighi e dei divieti inerenti a sanzioni o a misure cautelari interdittive applicate all’ente.

¹ Articolo 23 del D. Lgs. n. 231/2001 – “[1] Chiunque, nello svolgimento dell’attività dell’ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [2] Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell’articolo 19. [3] Se dal reato di cui al comma 1 l’ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate?”.

I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

1. *Ambiente Generale di Controllo*

1.1 Il sistema di organizzazione della Società.

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli e funzioni;
- chiara descrizione delle linee di riporto (funzionale e gerarchico).

1.2 I principi generali ispiratori del presente Modello Organizzativo.

Di seguito sono elencati i principali principi di comportamento ai quali sono ispirate tutte le prassi, le procedure e i regolamenti interni, ai quali tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi:

- un sistema di attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma, ispirato al principio di segregazione dei poteri (e, quindi, separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi dell'attività della Società) e chiara indicazione dei soggetti delegati, delle competenze richieste ai destinatari della delega e dei poteri rispettivamente assegnati;
- il principio secondo cui le deleghe e i poteri di firma devono essere adeguatamente documentati (in modo da garantire, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione *ex post*) e devono essere previsti idonei meccanismi di pubblicità delle procure sia all'interno dell'organizzazione aziendale sia verso i soggetti terzi che entrano in contatto con la Società;
- il principio secondo cui non possono essere attribuiti poteri illimitati (occorre infatti prevedere limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti);
- il principio secondo cui le deleghe e i poteri di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- il principio del rispetto da parte del soggetto delegato/procuratore della normativa di legge e/o regolamentare vigente, nonché di tutti gli eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità competenti nei confronti della Società (ivi inclusi eventuali provvedimenti inerenti a sanzioni o misure cautelari interdittive);
- individuazione dei requisiti soggettivi dei delegati/procuratori, le modalità di verifica del possesso da parte dei delegati/procuratori di tali requisiti e di apposite procedure di controllo dei requisiti stessi.

1.3 Il sistema di deleghe e procure

La delega è l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. I requisiti essenziali del sistema di deleghe ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- è responsabilità del rappresentante della funzione (il delegante) accertarsi che tutti i propri collaboratori, che rappresentano la Società siano dotati di delega scritta;
- la delega deve indicare:
 - delegante (soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente);
 - nominativo e compiti del delegato, coerenti con la posizione ricoperta dallo stesso;

- ambito di applicazione della delega (es. progetto, durata, prodotto etc.);
- data di emissione;
- firma del delegante.

La procura è il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ai propri dipendenti poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- la procura può essere conferita a persone fisiche o a persone giuridiche (che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti di analoghi poteri);
- le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa;
- una procedura o istruzione interna deve disciplinare modalità e responsabilità per l'aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate.

1.4 I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner: principi generali di comportamento

I rapporti con *Società di Service/Consulenti/Partner*, nell'ambito dei processi sensibili e/o delle attività a rischio reato devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, al rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, del presente Modello, nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della Società.

Le Società di Service, i consulenti, gli agenti commerciali, i fornitori di prodotti/servizi e in generale i partner (es. associazione temporanea d'impresa) devono essere selezionati secondo specifica procedura che prenda in considerazione gli elementi di seguito indicati:

- verificare l'**attendibilità commerciale e professionale** (ad es. attraverso visure ordinarie presso la Camera di Commercio per accertare la coerenza dell'attività svolta con le prestazioni richieste dalla Società, autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ad eventuali carichi pendenti o sentenze emesse nei loro confronti);
- selezionare in base alla capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi e con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari (tale processo di accreditamento deve prevedere standard qualitativi elevati riscontrabili anche mediante l'acquisizione di specifiche certificazioni in tema di qualità da parte dello stesso);
- evitare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta sia per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – i cui nominativi siano coinvolti in indagini di autorità giudiziarie per reati presupposto di responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 e/o segnalati dalle organizzazioni/autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio e criminalità organizzata.
- evitare/non accettare rapporti contrattuali con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali ed alle raccomandazioni espresse dal FATF-GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro) o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette “Black List”) della World Bank e della Commissione Europea;
- riconoscere compensi esclusivamente a fronte di una idonea giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- in genere nessun pagamento può essere effettuato in contanti e nel caso di deroga gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati. In ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa;
- con riferimento alla gestione finanziaria, la società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. Tali controlli (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) hanno lo scopo di impedire la formazione di riserve occulte.

1.4.1 I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner: clausole contrattuali

I contratti con Società di Service/Consulenti/Partner devono prevedere la formalizzazione di apposite clausole di compliance 231 affinché, in particolare, sia regolato:

- l'impegno di controparte di rispettare la normativa vigente e applicabile in materia di prevenzione e repressione della corruzione, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le norme concernenti il traffico illecito di influenze e la corruzione tra privati;
- la dichiarazione di controparte di conoscere il contenuto del D. Lgs. n. 231/2001 e il conseguente impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato ivi previste;
- la dichiarazione di controparte di aver preso visione del Codice Etico e del Modello Organizzativo adottati da C.A.I. e il conseguente impegno al rispetto dei principi ivi contenuti per tutta la durata del rapporto contrattuale;
- l'impegno di controparte di rispettare tutte le procedure che ha ricevuto o riceverà da C.A.I. o dalle sue consociate che con la sottoscrizione del relativo contratto dichiara di aver ricevuto e conoscere integralmente;
- l'impegno di controparte di non eseguire, in nome, per conto o a beneficio di C.A.I. o di qualsiasi sua consociata, anche per il tramite del proprio personale, alcuna regalia o dazione di denaro, beni o comunque di alcun valore a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dipendenti pubblici, senza una preventiva approvazione scritta di C.A.I.;
- l'impegno di controparte di non adottare alcun comportamento in violazione del Modello Organizzativo delle procedure applicabili e dei codici di condotta adottati da C.A.I.;
- la dichiarazione di controparte che non sono pendenti procedimenti giudiziari relativi alla commissione dei reati-presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (e, se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società nel processo di valutazione e qualificazione nonché nell'attività successiva di controllo nel caso in cui si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership). Tale impegno potrà esser reciproco, nel caso in cui la controparte abbia adottato un proprio e analogo codice di comportamento e Modello;
- l'impegno di controparte a condurre la propria attività in conformità a regole e principi analoghi a quelli previsti dalle leggi dello Stato (o degli Stati) ove gli stessi operano, con particolare riferimento ai reati di corruzione, riciclaggio e terrorismo e alle norme che prevedono una responsabilità per la persona giuridica (Corporate Liability), nonché ai principi contenuti nel Codice Etico finalizzati ad assicurare il rispetto di adeguati livelli di etica nell'esercizio delle proprie attività;
- l'impegno di controparte di consentire alla Società o a persone/enti delegati dalla stessa, in coerenza con la tipologia dei contratti, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli concernenti l'adempimento sulle attività oggetto di contratto nonché di prevedere operazioni di collaudo finale sul bene acquistato.

1.5 I rapporti con Clienti: principi generali di comportamento

I rapporti con i Clienti devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, al rispetto del Codice Etico, del presente Modello, delle norme di legge, nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della Società.

Devono altresì essere rispettati i seguenti principi:

- divieto di accettare pagamenti in contanti (e/o altra modalità non tracciate), se non nei limiti consentiti dalla legge;
- divieto di concedere dilazioni di pagamento, salvo il caso di accertata solvibilità e previa approvazione della dilazione di pagamento da parte del responsabile competente e nei limiti dei poteri di firma lui riconosciuti;
- divieto di concludere contratti in violazione delle norme di legge e, comunque, divieto di concludere contratti di compravendita in violazione di leggi/regolamenti internazionali, che limitano l'esportazione di prodotti/servizi e/o tutelano i principi della libera concorrenza;
- obbligo di praticare prezzi in linea con i valori medi di mercato. Fatte salve le promozioni commerciali e le eventuali donazioni, a condizione che entrambe siano adeguatamente motivate/autorizzate.

I rapporti con i Clienti, nell'ambito dei processi sensibili e/o delle attività a rischio reato devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, al rispetto delle norme di legge, del Codice Etico e del presente Modello.

PRINCIPI GENERALI

In aggiunta a quanto sopra, si segnalano i seguenti ulteriori principi generali che sono da ritenersi alla base non solo del presente Modello Organizzativo, ma anche di tutte le prassi, procedure e regolamenti interni. Principi ai quali tutti i Destinatari del Modello devono attenersi.

Conflitto di interessi

I Destinatari del Modello devono valutare, prima di ogni operazione, la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interesse:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con loro;
- accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico (o, nel caso di un Amministratore, al Consiglio di Amministrazione), il quale, oltre a informare l'Organismo di Vigilanza, deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto d'interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato.

In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto d'interesse, l'operazione deve essere sospesa.

Riservatezza

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni acquisiti o trattati in esecuzione dell'attività per la Società, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

Correttezza

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

Imparzialità

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire alcun gruppo di interesse o singole persone, nonché astenersi da qualsivoglia discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza o di opinioni politiche e culturali.

Comunicazioni all'esterno

I Destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne della Società.

Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare, a profitto proprio o di terzi, notizie o informazioni riservate attinenti alle attività della Società.

Tutela dei beni aziendali

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni della Società, devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni stessi.

Omaggi, regalie e benefici

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di Società od enti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per la Società nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per la Società.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero.

In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, per gli importi massimi espressamente previsti dalla legge.

È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste - per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità - o con attuazione in forma indiretta - per esempio tramite interposte persone - abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Società.

PARTE SPECIALE “A”

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

1. PREMESSA

Funzione della presente della presente Parte Speciale “A” è quella di fornire un approfondimento sui rischi relativi alla commissione di **reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** contemplati agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.); nonché del **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria** di cui all’articolo 25-*decies* del D. Lgs. n. 231/2001.

La descrizione delle singole fattispecie di reato è dettagliatamente riportata nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo e, per ciascuna fattispecie, sono altresì fornite indicazioni di alcune potenziali modalità attuative.

Sono poi espressamente descritti nella presente Parte Speciale:

- i processi sensibili individuati sulla base della specifica attività aziendale a valle dell’analisi del rischio;
- i principi generali di comportamento ai quali i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi per ridurre il rischio di commissione dei reati, principi che si riflettono nelle procedure adottate dalla Società;
- i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Di recente, il novero dei reati in esame è stato interessato dall’intervento operato dal legislatore con il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 recante “*Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale*”.

La riforma ha esteso l’elenco dei reati presupposto mediante l’inserimento, all’art. 24 del D. Lgs. 231/01, dei delitti di frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 c.p. e frode ai danni del Fondo europeo agricolo di cui all’art. 2 della Legge n. 898/1986 e, all’art. 25 del D. Lgs. 231/01, dei delitti di peculato di cui all’art. 314, comma 1, c.p., peculato mediante profitto dell’errore altrui di cui all’art. 316 c.p. e abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p., nei casi in cui da essi derivi un danno agli interessi finanziari dell’Unione Europea.

Da ultimo, i reati contro la pubblica amministrazione sono stati interessati da una modifica dell’art. 24 ad opera dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante “*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*”. La Legge n. 137/2023 ha introdotto nel contesto dell’art. 24 i delitti di: i) “*turbata libertà degli incanti*” (art. 353 c.p.); e ii) “*turbata libera del procedimento di scelta del contraente*” (art. 353-bis c.p.).

Si rinvia all’Allegato A per la descrizione delle singole fattispecie richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo n. 231/2001.

2. PROCESSI SENSIBILI NEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Con specifico riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, in considerazione del ridimensionamento del *business* della Società e, quindi, del passaggio da società operativa a mera *holding* finanziaria – come meglio descritto in premessa e nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo – si segnala che la Società, nell'esercizio della propria attività, non intrattiene rapporti di natura contrattuale con la P.A., quali, a titolo esemplificativo: la partecipazione a gare di pubblico appalto e relativa gestione dei rapporti con gli enti pubblici appaltanti; partecipazione a trattative con la P.A., negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni con enti pubblici; negoziazione con enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse; partecipazione a bandi per l'assegnazione di contributi o finanziamenti pubblici; gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici; contratti di sponsorizzazione con la P.A.; gestione dei rapporti con gli organi dell'Unione Europea; gestione dei rapporti con coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea o nell'ambito di Stati esteri od organizzazioni pubbliche internazionali, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio; gestione dei rapporti con i funzionari di Stati esteri.

Nonostante l'assenza, nel caso specifico, di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, considerata la particolare natura dei reati previsti agli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. n. 231/2001 che potrebbero comunque verificarsi per effetto di soli rapporti di natura amministrativa/burocratica, sono da considerarsi i seguenti Processi Sensibili:

(1) Gestione dei rapporti con la P.A., con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio:

- Rapporti con le Autorità di Vigilanza e, in generale, Autorità di Pubblica Sicurezza.
- Contatti con la P.A. per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, etc.).
- Attività svolta presso gli organismi pubblici, nazionali e sovranazionali, al fine di tutelare gli interessi della Società.
- Assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi a terzi che abbiano rapporti con la P.A. per conto della Società.
- Gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali nei confronti della P.A.
- Predisposizione e/o trasmissione di dati/informazioni o di documentazione aziendale alla P.A.
- Gestione di *software* di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a soggetti pubblici.

(2) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:

- Gestione dei rapporti con soggetti chiamati a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

(3) Gestione delle risorse finanziarie e dei rimborsi delle spese di rappresentanza, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:

- Gestione di tutti i flussi finanziari e di tutte le attività di amministrazione e di movimentazione del danaro (es. note spese, rimborsi trasferite, movimentazioni bancari e uscite di cassa in genere).
- Gestione di regalie e omaggi.
- Assegnazione di poteri bancari nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie e limiti di firma.

(4) Processo di selezione e assunzione del personale, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:

- Sistema di selezione dei *curricula*, definizione del profilo del candidato e predisposizione del *job description*.
- Gestione del processo selettivo.
- Gestione del processo approvativo e definizione del contratto di lavoro, *bonus* e avanzamenti di carriera.
- Rapporti con Enti Previdenziali e Assistenziali, Ispettorato del Lavoro, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, etc.

3. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO AI QUALI I DESTINATARI DEL MODELLO DEVONO ATTENERSI

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all’inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un’efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l’Amministrazione della Giustizia:

- tenere un comportamento leale, trasparente e corretto nei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio e, in ogni caso nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, anche al fine di valorizzare la propria integrità e la reputazione della Società;
- tenere un comportamento leale, trasparente e corretto nei rapporti con i pubblici ufficiali incaricati delle verifiche e accertamenti;
- rispetto della legge e massima trasparenza, chiarezza e correttezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione al fine di non indurre i soggetti istituzionali con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo convinzioni false, ambigue o fuorvianti;
- è fatto divieto di accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi;
- rendere dichiarazioni veritiere agli organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti;
- la selezione dei fornitori, dei partner e dei consulenti e la determinazione delle condizioni di acquisto sono ispirate a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sono effettuate sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato;
- i fornitori, i partner ed i consulenti in genere devono essere scelti con metodi trasparenti senza accettare pressioni indebite finalizzate a favorire un soggetto a discapito di un altro;
- tutti i consulenti, partner e fornitori in genere e chiunque abbia rapporti con la Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio;
- i compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere sono definiti contrattualmente e giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere ed al mercato di riferimento;
- i pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull’effettiva e piena ricezione dei servizi concordati;
- le operazioni finanziarie sono effettuate in forza dei poteri di firma previsti dalle procure e a fronte delle adeguate autorizzazioni al pagamento;
- è fatto divieto di esibire documenti falsi o alterati alla Pubblica Amministrazione, ovvero sottrarre od omettere l’esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero tenere una condotta finalizzata a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione;
- è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli articoli 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- è fatto divieto, anche per interposta persona, di distribuire omaggi e regalie al di fuori di quanto previsto dalla procedura/prassi aziendale e dal Codice Etico e, comunque, nel rispetto delle previsioni di legge: gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore (150 Euro) ovvero perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o il *brand image* del Gruppo. I regali offerti - salvo quelli di modico

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.A.

valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, è vietata qualsiasi regalia a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;

- è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro e non accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) a pubblici funzionari italiani o stranieri, sia direttamente da parte di enti italiani o da loro dipendenti, sia tramite persone che agiscono per conto di tali enti sia in Italia che all'estero;
- è fatto divieto di influenzare, nel corso di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della PA.;
- è fatto divieto di riconoscere compensi, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a dipendenti/clienti/fornitori/partner/società di service che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e alle prassi vigenti in ambito locale;
- è fatto divieto di farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da consulenti o soggetti terzi che possano creare conflitti di interesse;
- è fatto divieto sollecitare e/o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- è fatto divieto tenere comportamenti che abbiano lo scopo o l'effetto di indurre una persona a rilasciare false dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;
- nei rapporti con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, mantenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;
- promettere ovvero offrire a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura, inclusi i contributi diretti o indiretti a partiti e organizzazioni politiche o ad altre organizzazioni e associazioni di riferimento politico, a loro rappresentanti e candidati, a titolo di compenso per atti del loro ufficio o per l'esercizio della loro funzione o per atti contrari ai doveri del loro ufficio;
- è fatto divieto di accettare somme di denaro o vantaggi di qualsiasi natura promessi da soggetti terzi in cambio di attività di intermediazione illecita con un pubblico ufficiale;
- è fatto divieto commettere frodi nell'esecuzione di contratti di fornitura di servizi o nell'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dagli stessi;
- è fatto divieto di istigare o aiutare concretamente un pubblico ufficiale, sfruttando le relazioni con lo stesso, ad appropriarsi (o distrarre), nell'interesse della Società, denaro o altra cosa mobile altrui di cui lo stesso ha la disponibilità per ragione del suo ufficio;
- è fatto divieto di istigare o aiutare concretamente un pubblico ufficiale, nell'interesse delle Società e sfruttando le relazioni con lo stesso, a ricevere, nell'esercizio delle sue funzioni e giovandosi dell'errore altrui, denaro o altra utilità;
- è fatto divieto di istigare o aiutare concretamente un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sfruttando le relazioni con lo stesso, a procurare alla Società, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge, un ingiusto vantaggio patrimoniale.

4. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fermi restando i principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche presidi/controlli preventivi che, in generale, si basano su:

- livelli autorizzativi definiti e tracciabilità delle attività svolte;
- controlli con riferimento alla gestione finanziaria, con particolare attenzione ai flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale, al fine di impedire la formazione di riserve occulte;
- il coinvolgimento di almeno due esponenti della Società in caso di contatti con la PA e la formalizzazione di tali contatti;
- la valutazione preventiva del possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento e la gestione di contributi, finanziamenti e altri tipi di sovvenzioni concessi dalla Pubblica Amministrazione, anche mediante l'effettuazione di studi di fattibilità;
- il controllo della documentazione allegata alla domanda, prima del suo invio, al fine di garantire l'accuratezza, la completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni trasmessi alla PA;
- l'identificazione dei soggetti responsabili dell'approvazione e della sottoscrizione della domanda;
- la definizione delle modalità di gestione e rendicontazione del contributo;
- la definizione delle modalità di gestione delle eventuali verifiche da parte degli enti eroganti;
- la verifica in merito alla destinazione del contributo erogato;
- individuazione del soggetto incaricato di effettuare le verifiche sulla congruità e la legittimità dei pagamenti effettuati e ottenere le autorizzazioni preventive dall'Amministratore delegato nei limiti dei poteri di firma lui attribuiti;
- preventiva individuazione dei soggetti autorizzati a partecipare alle verifiche/ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative a verifiche tributarie, INPS, ecc.);
- obbligo di archiviazione delle richieste di informazioni, dati e/o documentazione formalizzate dalle autorità pubbliche nonché obbligo di tracciabilità e conservazione dei verbali di ispezione rilasciati dalle stesse;
- predisposizione di verbali interni, a cura dei soggetti autorizzati, attestanti l'esito delle verifiche/ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative e finalizzati all'individuazione ed adozione di eventuali misure correttive;
- affidamento a studi legali esterni degli incarichi di gestione di eventuali contenziosi, gli incarichi devono essere assegnati previa approvazione dell'Amministratore delegato o, nel caso in cui superino importi particolarmente elevati, l'approvazione deve essere ratificata dal Consiglio di Amministrazione;
- specifici criteri da adottare per la selezione e assunzione del personale (escludendo esplicitamente, tra l'altro, che la selezione ed assunzione di personale possa essere effettuata per favorire un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio e che la stessa possa essere effettuata per dare o promettere denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori appartenenti ad altra società (nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi) per far loro compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla loro società);

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.A.

- meccanismi di controllo del rispetto dei criteri di selezione ed assunzione del personale e obbligo di documentare/tracciare e/o all'occorrenza motivare ogni fase rilevante del processo di impiego del personale, nonché sistema di controllo delle politiche retributive;
- autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli con previsione di almeno due soggetti nella fase di selezione e assunzione;
- sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili;
- l'archiviazione e la conservazione della documentazione rilevante con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

PARTE SPECIALE “B”

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. PREMESSA

Funzione della presente Parte Speciale “B” è quella di fornire un approfondimento sui rischi relativi alla commissione di **reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati** contemplati dall’articolo 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

La descrizione delle singole fattispecie di reato è dettagliatamente riportata nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo e, per ciascuna fattispecie, sono altresì fornite indicazioni di alcune potenziali modalità attuative.

In relazione a quanto sopra, sono di seguito descritti:

- i processi sensibili individuati sulla base della specifica attività aziendale a valle dell’analisi del rischio;
- i principi generali di comportamento ai quali i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi per ridurre il rischio di commissione dei reati, principi che si riflettono nelle procedure adottate dalla Società;
- sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall’art. 24-*bis*, la responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio o un interesse per l’ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto nel reperimento non autorizzato di informazioni confidenziali di interesse per la Società, il danneggiamento, la distruzione, modifica o manomissione di dati di interesse per la Società, l’introduzione di sistemi atti a danneggiare i sistemi informatici dei clienti al fine di ottenerne un vantaggio; l’intercettazione, l’impedimento o l’interruzione di comunicazioni informatiche dei clienti al fine di trarne un vantaggio.

Per “Elusione fraudolenta” si può considerare l’intenzionalità della sola condotta dell’autore in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte ed implementate dall’azienda per prevenire la commissione degli illeciti o di condotte “pericolose”.

2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato in concreto nel proprio interno, in relazione ai reati di cui all'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/01, sono i seguenti:

(1) Gestione dei Sistemi Informatici/telematici messi a disposizione in Società con particolare riferimento alle seguenti Attività a rischio:

- Installazione/Mantenimento apparati informatici (software e hardware).
- Monitoraggio accessi ai sistemi informatici/telematici.
- Produzione, riproduzione, diffusione, comunicazione e/o messa a disposizione di strumenti informatici e/o telematici potenzialmente idonei a danneggiare i sistemi informatici e/o telematici di terzi – comprese le informazioni, i dati o i programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti – ovvero potenzialmente idonei a favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento di detti sistemi.
- Installazione e/o utilizzo di apparecchiature potenzialmente idonee a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di terzi.
- Installazione e/o utilizzo di apparecchiature potenzialmente idonee a distruggere, deteriorare o rendere, in tutto in parte, inservibili sistemi informatici e/o telematici di terzi o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

(2) Gestione del Sistema informatico/telematico con particolare riferimento alle seguenti Attività a rischio:

- Accesso e/o utilizzo di sistemi interbancari (es. per l'effettuazione di bonifici bancari, l'incasso tramite ricevute bancarie elettroniche o i pagamenti tramite R.I.D.).
- Utilizzo e gestione di credenziali di autenticazione (es. password) per l'accesso a sistemi informatici e/o telematici.

(3) Utilizzo di sistemi informatici/telematici a supporto dell'attività lavorativa con particolare riferimento alle seguenti Attività a rischio:

- Accesso a sistemi informatici/telematici esterni.
- Utilizzo di personal computer e/o supporti magnetici e/o rete internet e/o posta elettronica e/o di altri strumenti tecnologici informatici/telematici per lo svolgimento delle normali attività lavorative.
- Possesso di strumenti e/o sistemi informatici e/o telematici potenzialmente idonei a consentire l'accesso a sistemi aziendali propri o di terzi protetti da misure di sicurezza.

3. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO AI QUALI I DESTINATARI DEL MODELLO DEVONO ATTENERSI

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all’inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per una efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati di criminalità informatica:

- assicurare l’integrità e la non alterabilità dei dati, delle informazioni e dei programmi informatici utilizzati nell’ambito delle attività lavorative;
- proteggere con adeguate misure i dispositivi di autenticazione e firma digitale eventualmente messi a disposizione dei singoli soggetti in virtù del sistema di procure e deleghe medio tempore vigente
- utilizzare i dispositivi hardware e i software necessari per lo svolgimento delle attività lavorative solo ed esclusivamente nei limiti per cui sono stati assegnati, nel rispetto delle regole aziendali all’uopo definite;
- rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali;
- mantenere i propri codici di accesso (*username* e *password*) confidenziali e non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e utilizzare il sistema di blocco qualora ci si dovesse assentare dalla propria postazione di lavoro;
- divieto di alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura;
- divieto di danneggiare o anche solo alterare il funzionamento del sistema informatico, nonché i dati, le informazioni e i programmi ad esso pertinenti;
- divieto di accedere senza diritto a dati, informazioni o programmi contenuti in sistemi informatici;
- divieto di inserire all’interno di sistemi informatici dati non corretti e/o non veritieri;
- divieto di modificare, in assenza di autorizzazione, i dati inseriti e registrati nei sistemi applicativi in uso alla Società;
- divieto di installare e utilizzare *software* (programmi) non approvati dalla Società e non correlati con l’attività professionale espletata;
- divieto, in particolare, di installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Società, *software* (c.d. "P2P", di *files sharing* o di *instant messaging* non autorizzati) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all’interno della rete Internet ogni tipologia di *files* (quali filmati, documenti, canzoni, virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;

I delitti di criminalità informatica includono anche i c.d. reati di falso. È pertanto assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

4. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

Fermi restando i principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di criminalità informatica, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche presidi/controlli preventivi che, in generale, si basano su:

- limitare l'accesso attraverso risorse aziendali a reti e sistemi informatici esterni alla società compatibilmente con le necessità lavorative;
- fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di reati informatici;
- effettuare controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali; richiedere agli utilizzatori di sistemi informatici la sottoscrizione di un documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- l'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) deve essere autorizzato e deve essere effettuato solo con le modalità consentite ed ai fini di utilizzo per scopi lavorativi; fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e *files*);
- proteggere i collegamenti *wireless* (ossia senza fili, mediante *routers* dotati di antenna WiFi), eventualmente utilizzati per la connessione alla rete, impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;
- prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari;
- inserimento di apposite clausole nei contratti conclusi con i provider di servizi legati all'Information Technology.

PARTE SPECIALE “C”
REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
E REATI TRANSNAZIONALI

1. PREMESSA

Funzione della presente della presente Parte Speciale “C” è quella di fornire un approfondimento sui rischi relativi alla commissione dei **delitti di criminalità organizzata** contemplati all'articolo 24-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

La descrizione delle singole fattispecie di reato è dettagliatamente riportata nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo e, per ciascuna fattispecie, sono altresì fornite indicazioni di alcune potenziali modalità attuative.

In relazione a quanto sopra, sono di seguito descritti:

- i processi sensibili individuati sulla base della specifica attività aziendale a valle dell'analisi del rischio;
- i principi generali di comportamento ai quali i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi per ridurre il rischio di commissione dei reati, principi che si riflettono nelle procedure adottate dalla Società;
- sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

1.1. REATI TRANSNAZIONALI

Alla predetta categoria di reati occorre poi aggiungere che la Legge 16 marzo 2006 n. 146 che ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo) all'art. 10 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate **ipotesi di reato transnazionale**.

Lo scopo della Convenzione ONU così ratificata era quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati al fine di prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. Ogni Stato firmatario è quindi chiamato ad adottare le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato

La Convenzione ha lo scopo di armonizzare gli ordinamenti interni di tutti i Paesi affinché si possa affermare con certezza che un reato resti tale in qualsiasi paese. Gli impegni che i paesi di tutto il mondo devono assumere possono essere così sintetizzati:

- incriminare nelle legislazioni nazionali i reati di partecipazione ad associazione criminale, riciclaggio di denaro sporco, corruzione e intralcio alla giustizia;
- stabilire la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dal trattato;
- adottare misure contro il riciclaggio di denaro sporco e i proventi delle attività criminali;
- proteggere coloro che testimoniano contro il crimine organizzato;
- rafforzare la cooperazione in ordine al trasferimento di giudizi, all'extradizione, al sequestro e alla confisca dei beni provenienti da reato o profitto del reato per rintracciare e giudicare gli indiziati;
- incentivare la prevenzione della criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale;
- fornire le necessarie risorse finanziarie a quei Paesi che richiedono assistenza per combattere congiuntamente la criminalità organizzata transnazionale.

L'art. 3 della Legge in commento definisce cosa debba intendersi per reato transnazionale al fine di individuare l'ambito di applicazione della normativa in esame e, precisamente: "Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

In linea generale, nell'ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente ex Decreto 231, vengono in considerazione, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato.

Ebbene, i reati transnazionali sono raggruppabili nelle seguenti due tipologie:

- a) Reati transnazionali previsti dal codice penale (art. 416 c.p. Associazione per delinquere; art. 416-*bis* c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere; art. 377-*bis* c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; art. 378 c.p. Favoreggiamento personale).

- b) Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali (art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; artt. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

I reati di criminalità organizzata previsti dall'art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/01 e dagli artt. 3 e 10 della Legge n. 146/2006 presuppongono l'esistenza:

- di un vincolo associativo stabile fra tre o più persone, destinato a perdurare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- di un programma criminoso volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti;
- di una struttura organizzativa adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.

Pertanto, la responsabilità dell'ente è estesa a qualsiasi tipologia di reato attuato in forma associativa a prescindere dalla concreta commissione del reato-fine, anche se non direttamente incluso nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di ritenere residuale il rischio di incorrere nella commissione dei reati di criminalità organizzata sia in ragione del ridotto numero di dipendenti / dirigenti sia in ragione degli scopi sociali della società per la scarsa riferibilità al business della Società ovvero perché le ipotesi contemplate non risultano concretamente ipotizzabili e sono in ogni caso già presidiate dalle norme comportamentali contemplate dal Codice Etico.

Tuttavia dal momento che la prevenzione di tali reati si effettua attivando identiche misure preventive ad altri possibili reati se ne riportano i processi sensibili e i principi di controllo conseguenti.

La Società ritiene di dover presidiare l'organizzazione interna attraverso un'adeguata separazione dei compiti e i processi di gestione dei rapporti con i fornitori/clienti/partner mediante specifici controlli sulle seguenti Attività a Rischio:

- (1) Qualifica e selezione di fornitori/clienti/partner.**
- (2) Gestione delle transazioni finanziarie con fornitori/clienti/partner.**
- (3) Rapporti contrattuali/investimenti.**
- (4) Gestione dei pagamenti/incassi effettuati/ricevuti.**

3. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO AI QUALI I DESTINATARI DEL MODELLO DEVONO ATTENERSI

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all’inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un’efficace prevenzione del rischio di commissione, a livello nazionale e transnazionale, dei reati di criminalità organizzata:

- selezionare i fornitori di beni e servizi secondo principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, nonché sulla base di criteri oggettivi quali l’unicità del bene o servizio ricercato, il rapporto qualità / prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato, soprattutto se dimostrate nel tempo;
- comunicare senza indugio le eventuali richieste sospette, pervenute da parte dei fornitori o dei clienti di modificare la prassi di fatturazione, l’imputazione dei singoli costi all’interno dei preventivi e/o le modalità di rendicontazione;
- definire in forma scritta i compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere, assicurando la ragionevole capacità di giustificare con adeguata evidenza le decisioni prese in relazione al tipo di incarico o di prestazione o di fornitura e al mercato di riferimento;
- verificare precedentemente alla negoziazione e stipulazione dei contratti la presenza delle potenziali controparti contrattuali nelle cosiddette Liste di Riferimento;
- assicurare che i pagamenti a favore di fornitori, partner o consulenti siano sempre riferiti e giustificati dal rapporto contrattuale e dagli accordi intrapresi con le controparti e sull’effettiva e valida ricezione dei beni o servizi concordati;
- verificare, attraverso l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale o del certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ovvero mediante il rilascio di un’autodichiarazione e/o ricerche su fonti aperte, l’esistenza di precedenti penali a carico delle potenziali controparti contrattuali;
- è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all’articolo 24-*ter* del Decreto a livello nazionale e transnazionale;
- trasparenza e tracciabilità degli accordi con le altre imprese;
- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- divieto di promuovere, costituire e/o partecipare ad associazioni aventi finalità di criminalità organizzata;
- divieto di selezionare ed assumere soggetti che si sanno o che si sospettano essere dediti alla commissione di reati;
- divieto di disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- divieto di mettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite;
- divieto di approvare fatture passive ed emettere fatture a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- divieto di effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati ovvero nei confronti di controparti in Paesi differenti da quelli dove la controparte abbia sede legale o abbia svolto attività operative ovvero in favore di soggetti diversi da quelli che hanno reso la prestazione;

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.A.

- divieto di tenere un comportamento non corretto e trasparente in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica di fornitori/clienti/partner, anche stranieri.

4. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, A LIVELLO NAZIONALE E TRANSNAZIONALE

Fermi restando i principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di criminalità organizzata, a livello nazionale e transnazionale, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche presidi/controlli preventivi che, in generale, si basano su:

- segregazioni di compiti e responsabilità nella gestione del fornitore/partner, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione e al suo benessere, nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- obbligo di verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.;
- la verifica, prima della concessione di omaggi, donazioni e altre erogazioni liberali, che il beneficiario non abbia sede in paesi a rischio, individuati nelle cd. "Liste Paesi" e/o non sia presente all'interno delle cd. "Liste Nominative" e non sia controllato direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche residenti in paesi a rischio o presenti all'interno delle cd. Liste Nominative

PARTE SPECIALE “D”

REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI

1. PREMESSA

Funzione della presente Parte Speciale “D” è quella di fornire un approfondimento sui rischi relativi alla commissione di **reati societari e il reato di corruzione tra privati** contemplati dall’articolo 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.). La descrizione delle singole fattispecie di reato è dettagliatamente riportata nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo e, per ciascuna fattispecie, sono altresì fornite indicazioni di alcune potenziali modalità attuative.

In relazione a quanto sopra, sono di seguito descritti:

- i processi sensibili individuati sulla base della specifica attività aziendale a valle dell’analisi del rischio;
- i principi generali di comportamento ai quali i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi per ridurre il rischio di commissione dei reati, principi che si riflettono nelle procedure adottate dalla Società;
- sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui all'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/01 sono i seguenti:

(1) Predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio corredato dalle relative relazioni di legge, ecc.), con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:

- Redazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione.
- Redazione di tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla legge.
- Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività della Società nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci e/o al pubblico

(2) Gestione delle attività di controllo da parte dei Soci, del Collegio Sindacale e della società di revisione, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:

- Controllo svolto dai Soci, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione.
- Gestione dei rapporti con l'assemblea dei Soci in sede deliberativa.
- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo.
- Predisposizione di informative e/o comunque gestione dei rapporti con la società di revisione contabile.
- Attività di supporto e/o collaborazione nelle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.
- Comunicazione di situazioni di potenziale conflitto di interessi (es. per amministratori).

(3) Operazioni relative al capitale sociale, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:

- Ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzione del capitale, ecc.
- Operazione di formazione e/o aumento del capitale sociale.
- Acquisto e/o sottoscrizione di azioni o quote della Società o della società controllante.
- Gestione delle transazioni infragruppo.
- Operazioni di riduzione del capitale sociale e/o fusioni con altre società e/o scissioni.
- Gestione dei rapporti

In relazione alla fattispecie di reato relativa all'art. 25-*ter*, comma 1, lett. s-*bis* "**Corruzione tra privati**" del D. Lgs. n. 231/2001, il principale Processo Sensibile individuato dalla Società è il seguente:

(4) Gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:

- Qualifica e selezione di fornitori/clienti/partner.
- Gestione delle transazioni finanziarie con fornitori/clienti/partner.
- Rapporti contrattuali/investimenti.
- Gestione dei pagamenti/incassi effettuati/ricevuti.

(5) Gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi

(6) Gestione delle risorse finanziarie e dei rimborsi delle spese di rappresentanza, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:

- Gestione di tutti i flussi finanziari e di tutte le attività di amministrazione e di movimentazione del danaro (es. note spese, rimborsi trasferite, movimentazioni bancari e uscite di cassa in genere).
- Gestione di regalie e omaggi.
- Poteri di firma nell'ambito delle risorse finanziarie.

(7) Gestione del processo di selezione e assunzione del personale, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:

- Sistema di selezione dei *curricula*, definizione del profilo del candidato e predisposizione del *job description*.
- Gestione del processo selettivo.
- Gestione del processo approvativo e definizione del contratto di lavoro, *bonus* e avanzamenti di carriera.

3. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO AI QUALI I DESTINATARI DEL MODELLO DEVONO ATTENERSI

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all’inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un’efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati societari e del reato di corruzione tra privati.

La presente Sezione prevede, inoltre, l’espreso obbligo a carico degli Organi Sociali della Società, dei Dipendenti e Consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, di:

Nell’ambito della predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d’esercizio corredato dalle relative relazioni di legge, ecc.) e, in generale, nei rapporti con i soci:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei protocolli aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;
- porre la massima attenzione e accuratezza nell’acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni relative alla Società, necessari per consentire ai soci di pervenire a un giudizio completo e veritiero sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- assicurare la correttezza e la veridicità di tutte le comunicazioni verso l’esterno riguardanti aspetti economici, organizzativi e strategici della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- redigere i suddetti documenti in base a:
 - principi di chiarezza e completezza dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, con indicazione dei criteri contabili per l’elaborazione dei dati e della tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili; osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- divieto di omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- divieto di ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- divieto di determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- divieto di rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società

Nell’ambito della Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile:

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o che, comunque, siano tali da ostacolare tali attività.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner/intermediari si precisano i seguenti principi comportamentali (in relazione al reato di "Corruzione tra privati"):

- divieto di porre in essere comportamenti mirati a dare o promettere denaro o altre utilità a terzi al fine di ottenere vantaggi per la Società;
- divieto di distribuire omaggi e regalie al di fuori di quanto previsto dalla [procedura]/prassi aziendale e dal Codice Etico: gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore ovvero perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. In particolare, è vietata qualsiasi regalia a fornitori/clienti/partner/intermediari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- divieto di effettuare donazioni senza preventiva autorizzazione o al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale;
- divieto di effettuare spese per pasti, intrattenimento o altre forme di ospitalità al di fuori di importi di modico valore e, comunque, al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico;
- divieto di effettuare elargizioni in denaro e non accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) a fornitori/clienti/partner sia direttamente sia tramite intermediari;
- divieto di assumere o fare promesse di assunzione che non siano basate su criteri di oggettività, competenza e professionalità e che non siano adeguatamente documentate;
- divieto di riconoscere compensi, commissioni, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a fornitori/clienti/partner/intermediari che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e alle prassi vigenti in ambito locale;
- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- verificare la coerenza tra l'oggetto del contratto e la prestazione/fornitura effettuata, nonché la coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

4. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI

Fermi restando i principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati societari e di corruzione tra privati, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche presidi/controlli preventivi che, in generale, si basano su:

- affidamento ad una società esterna – mediante apposito contratto – dell’incarico di tenuta dei libri sociali. L’incaricato predispone il calcolo delle imposte, predispone il bilancio di verifica sulla base del quale il consulente incaricato dalla Società redige il bilancio, poi soggetto a revisione. L’incaricato predispone anche il bilancio di verifica consolidato del Gruppo, anch’esso soggetto a revisione trimestrale;
- obbligo di documentazione dei regali offerti - salvo quelli di modico valore - al fine di consentire le verifiche da parte dell’Organismo di Vigilanza;
- obbligo di segnalazione di qualsiasi situazione di conflitto di interesse, con particolare riferimento a interessi di natura personale, finanziaria o familiare (ad es., l’esistenza di partecipazioni finanziarie o commerciali in aziende fornitrici, clienti o concorrenti, vantaggi impropri derivanti dal ruolo svolto all’interno della Società, ecc.), che potrebbero influenzare l’indipendenza verso fornitori/clienti/partner/intermediari;
- adeguate segregazioni di compiti e responsabilità nella gestione:
 - del fornitore/partner/intermediario, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all’esecuzione della prestazione/fornitura e al suo benessere, nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- obbligo di segnalazione all’Organismo di Vigilanza di:
 - richieste di effettuare pagamenti a una terza parte anziché direttamente all’agente o rappresentante;
 - richieste di commissioni di importo insolitamente elevato;
 - richieste di rimborsi spese non adeguatamente documentate ovvero insolite per l’operazione in questione;
 - richieste di effettuare pagamenti da/verso un conto diverso da quello indicato nell’anagrafica o relativo ad istituti di credito aventi sede in paradisi fiscali o che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese;
 - richieste di effettuare pagamenti da/verso controparti aventi sede in paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.

Inoltre, nell’ambito dei programmi di formazione, inserire la formazione in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l’effettuazione di corsi di aggiornamento periodici.

PARTE SPECIALE “E”
REATI DI TERRORISMO
E DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO

1. PREMESSA

Funzione della presente Parte Speciale “E” è quella di fornire un approfondimento sui rischi relativi alla commissione di **reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico** contemplati dall’articolo 25-*quater* del D. Lgs. n. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

La descrizione delle singole fattispecie di reato è dettagliatamente riportata nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo e, per ciascuna fattispecie, sono altresì fornite indicazioni di alcune potenziali modalità attuative.

In relazione a quanto sopra, sono di seguito descritti:

- i processi sensibili individuati sulla base della specifica attività aziendale a valle dell’analisi del rischio;
- i principi generali di comportamento ai quali i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi per ridurre il rischio di commissione dei reati, principi che si riflettono nelle procedure adottate dalla Società;
- sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Come già precisato nel presente Modello Organizzativo, C.A.I. è una società holding di partecipazioni, si segnala però che non è frequente l'instaurazione di nuovi rapporti contrattuali con controparti e che, comunque, è certamente remoto il rischio che tali controparti possano anche solo potenzialmente essere legate ad attività collegate al terrorismo.

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui all'art. 25-*quater* del D. Lgs. n. 231/2001 sono i seguenti:

(1) Gestione delle risorse finanziarie, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:

- Gestione dei pagamenti per attività non direttamente legate al *business* aziendale.
- Erogazione finanziamenti a terzi.
- Trasferimento di fondi a qualsiasi titolo in favore di persone fisiche o giuridiche potenzialmente collegate al terrorismo e/o con finalità di eversione dell'ordine democratico e/o in favore di società da esse controllate.
- Erogazione di liberalità in favore di persone fisiche o giuridiche potenzialmente collegate al terrorismo e/o in favore di società da esse controllate.

(2) Negoziazione/stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti terzi mediante procedure negoziate con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:

- Selezione dei partner commerciali;
- Trattative, negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti.

Il rischio di commissione dei reati contemplati dal presente Parte Speciale e, in particolare, il finanziamento del terrorismo può concretizzarsi in misura maggiore in alcuni ambiti (attività, funzioni, processi), fra i quali assumono una rilevanza centrale i settori finanziario ed amministrativo.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di ritenere residuale il rischio di incorrere nella commissione dei reati in esame sia in ragione del ridotto numero di dipendenti / dirigenti sia in ragione degli scopi sociali della società per la scarsa riferibilità al business della Società ovvero perché le ipotesi contemplate non risultano concretamente ipotizzabili e sono in ogni caso già presidiate dalle norme comportamentali contemplate dal Codice Etico.

Tuttavia dal momento che la prevenzione di tali reati si effettua attivando identiche misure preventive ad altri possibili reati se ne riportano i processi sensibili e i principi di controllo conseguenti.

3. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO AI QUALI I DESTINATARI DEL MODELLO DEVONO ATTENERSI

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all’inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un’efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- è vietato effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- è vietato assumere commesse, fornire prodotti o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano stati segnalati dalle autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo;
- le eventuali operazioni che coinvolgono soggetti insediati in Paesi segnalati come non cooperativi (secondo le indicazioni della Banca d'Italia, o di altri enti governativi) devono essere sottoposte alla valutazione interna dell’Organismo di Vigilanza della Società;
- divieto di effettuare qualsivoglia operazione di liberalità, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, a favore di soggetti - persone fisiche o persone giuridiche – i cui nominativi siano contenuti nelle Liste antiterrorismo ovvero siano residenti/abbiano sede legale in Paesi definiti a rischio relativamente ai reati di cui alla presente Parte Speciale (25-*quater* del D. Lgs. n. 231/2001).

4. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Fermi restando i principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di terrorismo ed everzione dell'ordine democratico, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche presidi/controlli preventivi che, in generale, si basano su:

- obbligo di verifica periodica dei dati dei terzi con cui la Società entra in contatto e il loro raffronto con le liste di soggetti designati predisposte a livello internazionale ed europeo;
- controllo (formale e sostanziale) delle risorse e dei flussi finanziari della Società, volti a impedire la raccolta e la dazione - diretta o indiretta - di fondi a favore di soggetti e/o enti che perseguano finalità di terrorismo e/o di everzione dell'ordine democratico o di associazione aventi finalità di criminalità organizzata;
- previsione di regole riguardanti il budget, la gestione della tesoreria e le modalità di rimborso per le spese per trasferte e trasporto del personale;
- controllo preventivo e tracciabilità di tutta la documentazione inerente all'attività della Società e, in particolare, della corrispondenza in entrata e in uscita e delle fatture passive, di quella attinente all'utilizzo delle risorse finanziarie della Società, nonché quella relativa alla promozione, costituzione e/o partecipazione ad associazioni.

PARTE SPECIALE “F”

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI
O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA,
NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

1. PREMESSA

Funzione della presente Parte Speciale “F” è quella di fornire un approfondimento sui rischi relativi alla commissione di **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** contemplati dall’articolo 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

La descrizione delle singole fattispecie di reato è dettagliatamente riportata nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo e, per ciascuna fattispecie, sono altresì fornite indicazioni di alcune potenziali modalità attuative.

In relazione a quanto sopra, sono di seguito descritti:

- i processi sensibili individuati sulla base della specifica attività aziendale a valle dell’analisi del rischio;
- i principi generali di comportamento ai quali i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi per ridurre il rischio di commissione dei reati, principi che si riflettono nelle procedure adottate dalla Società;
- sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Per effetto della Legge del 15 dicembre 2014 n. 186 (“*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*”), in vigore dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto nel codice penale il nuovo reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-*ter*.1, poi richiamato tra i reati presupposto ai sensi dell’art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Rinviando all’Allegato A del presente Modello Organizzativo la descrizione dettagliata del neo introdotto reato, considerata però la particolare natura dello stesso e la sua recente introduzione, la Società prende atto dell’accesso dibattito circa l’impatto del nuovo reato sull’attività di aggiornamento dei Modelli Organizzativi.

Sul punto si segnala la posizione adottata da **Confindustria** con la **circolare n. 19867 del 12 giugno 2015** alla quale la Società intende aderire nella presente fase di aggiornamento del proprio Modello Organizzativo.

Confindustria ha sollevato le proprie perplessità rispetto ai rapporti fra il reato di autoriciclaggio e gli illeciti tributari considerati quali “reati-base” della condotta “auto-riciclativa”. Il pericolo considerato, ha ribadito Confindustria “*discende dalla consolidata giurisprudenza secondo cui oggetto dell’attività di auto-riciclaggio possono essere «tutte quelle utilità che abbiano, per l’agente che abbia commesso il reato presupposto, un valore economicamente apprezzabile. In esse devono farsi rientrare non solo quegli elementi che incrementano il patrimonio dell’agente ma anche quelle attività fraudolente [appunto, i reati tributari] a seguito delle quali l’agente impedisce che il proprio patrimonio s’impoverisca*”.

Quanto allo specifico impatto sull’aggiornamento dei Modelli organizzativi, in assenza di un preciso dettato legislativo e in assenza di dottrina e giurisprudenza consolidate, si è posto il problema - che Confindustria ha tentato di risolvere - di chiarire se l’eventuale responsabilità dell’ente debba intendersi limitata ai soli casi in cui il reato-base dell’autoriciclaggio rientra tra i reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001, ovvero se essa possa configurarsi anche in presenza di fattispecie ulteriori non contemplate dal decreto.

Confindustria ha adottato una posizione garantista. E, infatti, partendo dal principio di tassatività dei reati-presupposto 231, in base al quale gli enti possono essere chiamati a rispondere solo in relazione ai reati espressamente previsti nel Decreto stesso e, quindi, in armonia col principio di legalità che regge il nostro ordinamento ed espressamente ribadito dall’art. 2 del Decreto, Confindustria ha affermato che “[...] L’autoriciclaggio dovrebbe rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità dell’ente soltanto se il reato base rientra tra quelli presupposto previsti in via tassativa dal Decreto 231”.

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.A.

In caso contrario, infatti, ha precisato Confindustria nella predetta circolare, *“si finirebbe per integrare in modo del tutto indefinito il catalogo dei reati presupposto, attraverso l'implicito rinvio a una serie di fattispecie di reato non colpose non espressamente indicate”* e ciò in violazione del principio di legalità sul quale si fonda il nostro ordinamento. Pertanto, conclude Confindustria, *“se il reato-base consistesse in un reato presupposto della responsabilità ai sensi del Decreto 231, il Modello Organizzativo dovrebbe già prevedere presidi di controllo ad hoc e quindi non necessiterebbe di uno specifico aggiornamento”*.

Ciò significa che l'autoriciclaggio deve essere considerato solo con riferimento ai reati già rientranti tra quelli presupposto ai fini 231 previsti in via tassativa dal Decreto.

In considerazione di quanto sopra, la Società – che comunque già dispone degli strumenti idonei a prevenire la commissione dei reati-presupposto di cui al Decreto – impone a tutti i Destinatari del Modello Organizzativo il rispetto dei principi di cui al Codice Etico e, comunque, il divieto di impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita.

2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui all'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001 sono i seguenti:

(1) Gestione dei rapporti infragruppo, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:

- Gestione dei flussi finanziari infragruppo.

(2) Gestione delle risorse finanziarie, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:

- Gestione di tutti i flussi finanziari e di tutte le attività di amministrazione e di movimentazione del danaro (es. note spese, rimborsi trasferite, movimentazioni bancari e uscite di cassa in genere).
- Poteri di firma nell'ambito delle risorse finanziarie.

(3) Gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:

- Rapporti contrattuali/investimenti, contratti di acquisto o vendita.
- Gestione delle transazioni finanziarie con fornitori/clienti/partner.
- Gestione dei pagamenti/incassi effettuati/ricevuti.
- Gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi.

3. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO AI QUALI I DESTINATARI DEL MODELLO DEVONO ATTENERSI

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all’inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un’efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- assicurare l’adeguata tracciabilità dei flussi di denaro;
- segnalare qualsiasi irregolarità riscontrata nella gestione dei flussi finanziari che dia adito a sospetti sulla legalità e regolarità dell’effettiva provenienza del denaro ricevuto;
- selezionare i fornitori di beni e servizi secondo principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, nonché sulla base di criteri oggettivi quali l’unicità del bene o servizio ricercato, il rapporto qualità / prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato, soprattutto se dimostrate nel tempo;
- assicurare che i pagamenti a favore di fornitori, partner o consulenti siano sempre riferiti e giustificati dal rapporto contrattuale e dagli accordi intrapresi con le controparti e sull’effettiva e valida ricezione dei beni o servizi concordati;
- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei principi aziendali, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/business partner anche stranieri;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei principi aziendali, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei flussi finanziari;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei principi aziendali, in tutte le attività finalizzate a regolare i rapporti infragruppo;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all’ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all’usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- dotarsi di validi sistemi finalizzati a tenere traccia, in modalità cartacea ed elettronica, dei pagamenti effettuati a favore di soggetti estranei e/o intranei alla Società;
- realizzare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- divieto di praticare prezzi di favore eccessivamente squilibrati, in aumento o in diminuzione, rispetto ai normali prezzi di mercato nei contratti di vendita conclusi con soggetti terzi collegati alla Società (es. soci);
- divieto di assegnare contratti di fornitura o di subappalto, nonché incarichi/mandati a persone o società senza aver previamente qualificato il fornitore (in merito ad affidabilità, data di costituzione della controparte, ecc.);
- divieto di approvare fatture passive ed emettere fatture a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- divieto di disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità
- divieto di effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati ovvero nei confronti di controparti in Paesi differenti da quelli dove la controparte abbia sede legale o abbia svolto attività operative ovvero in favore di soggetti diversi da quelli che hanno reso la prestazione;
- divieto di affidare lavori, servizi e forniture e disporre i relativi pagamenti senza rispettare i requisiti di forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili;
- divieto di tenere un comportamento non corretto e trasparente in tutte le attività finalizzate alla gestione dell’anagrafica di fornitori/clienti/partner, anche stranieri..

4. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Fermi restando i principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche presidi/controlli preventivi che, in generale, si basano su:

- in fase di selezione del fornitore o del consulente, la verifica che questo non abbia sede in paesi a rischio, individuati nelle cd. “Liste Paesi” e/o non sia presente all’interno delle cd. “Liste Nominative” e non sia controllato direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche residenti in paesi a rischio o presenti all’interno delle cd. Liste Nominative;
- apposite verifiche sulla tesoreria, anche in relazione alla vigente normativa in materia di antiriciclaggio (quali ad es. il rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità);
- specifici meccanismi di controllo (formale e sostanziale) e tracciabilità delle risorse e dei flussi finanziari della Società, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- obbligo di segnalazione all’O.d.V. delle operazioni sospette (es. acquisto di strumenti finanziari a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai correnti valori di mercato; frequenti operazioni in strumenti finanziari anche in forma frazionata, per importi complessivamente significativi, effettuati con regolamento in contanti ovvero senza che l’operazione transiti sul rapporto, ecc.);
- obbligo di identificazione di soggetti diversi, con diversi compiti, che vigilino sul rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio (i.e. Collegio Sindacale).

PARTE SPECIALE “G”

**DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE E
TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI**

1. PREMESSA

Funzione della presente Parte Speciale “G” è quella di fornire un approfondimento sui rischi relativi alla commissione dei reati in materia di **strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** contemplati dall’articolo 25 *octies.1* del D.Lgs. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.).

La descrizione delle singole fattispecie di reato è dettagliatamente riportata nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo e, per ciascuna fattispecie, sono altresì fornite indicazioni di alcune potenziali modalità attuative.

In relazione a quanto sopra, sono di seguito descritti:

- i processi sensibili individuati sulla base della specifica attività aziendale a valle dell’analisi del rischio;
- i principi generali di comportamento ai quali i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi per ridurre il rischio di commissione dei reati, principi che si riflettono nelle procedure adottate dalla Società;
- sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Il Decreto Legislativo n. 184 del 8 novembre 2021 (attuativo della Direttiva UE 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio) ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-*octies.1*, co. 1 e 2.

Da ultimo, la Legge 137/2023 ha modificato la rubrica dell’articolo 25-*octies.1* e introdotto all’interno del medesimo il reato di “Trasferimento fraudolento di valori” previsto dall’art. 512 c.p..

2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui all'art. 25 *octies.1* del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- (1) Gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:**
 - Qualifica e selezione di fornitori/clienti/partner.
 - Gestione delle transazioni finanziarie con fornitori/clienti/partner.
 - Rapporti contrattuali/investimenti.
 - Gestione dei pagamenti/incassi effettuati/ricevuti.

- (2) Gestione delle risorse finanziarie della società, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:**
 - Gestione di tutti i flussi finanziari e di tutte le attività di amministrazione e di movimentazione del danaro (es. note spese, rimborsi trasferite, movimentazioni bancarie e uscite di cassa in genere).
 - Selezione e gestione dei rapporti con fornitori di beni e servizi e consulenti.
 - Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita.
 - Esecuzione di operazioni straordinarie con impatto sul patrimonio netto o sull'attivo della società.
 - Gestione di regalie e omaggi.
 - Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con i clienti privati.
 - Gestione delle transazioni infragruppo
 - Poteri di firma nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie.

- (3) Assegnazione di strumenti informatici aziendali, definizione delle modalità di utilizzo e effettuazione di controlli**
 - Possesso di strumenti e/o sistemi informatici e/o telematici potenzialmente idonei a consentire l'accesso a sistemi aziendali propri o di terzi protetti da misure di sicurezza.

3. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO AI QUALI I DESTINATARI DEL MODELLO DEVONO ATTENERSI

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all’inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per una efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori:

- assicurare l’adeguata tracciabilità dei flussi di denaro
- segnalare qualsiasi irregolarità riscontrata nella gestione dei flussi finanziari che dia adito a sospetti sulla legalità e regolarità dell’effettiva provenienza del denaro ricevuto;
- selezionare i fornitori di beni e servizi secondo principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, nonché sulla base di criteri oggettivi quali l’unicità del bene o servizio ricercato, il rapporto qualità / prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato, soprattutto se dimostrate nel tempo;
- comunicare senza indugio le eventuali richieste sospette, pervenute da parte dei fornitori o dei clienti di modificare la prassi di fatturazione, l’imputazione dei singoli costi all’interno dei preventivi e/o le modalità di rendicontazione;
- definire in forma scritta i compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere, assicurando la ragionevole capacità di giustificare con adeguata evidenza le decisioni prese in relazione al tipo di incarico o di prestazione o di fornitura e al mercato di riferimento;
- verificare precedentemente alla negoziazione e stipulazione dei contratti la presenza delle potenziali controparti contrattuali nelle cosiddette Liste di Riferimento
- assicurare che i pagamenti a favore di fornitori, partner o consulenti siano sempre riferiti e giustificati dal rapporto contrattuale e dagli accordi intrapresi con le controparti e sull’effettiva e valida ricezione dei beni o servizi concordati;
- verificare, attraverso l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale o del certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ovvero mediante il rilascio di un’autodichiarazione e/o ricerche su fonti aperte, l’esistenza di precedenti penali a carico delle potenziali controparti contrattuali;
- effettuare le operazioni finanziarie in forza dei poteri di firma previsti e in conformità con le deleghe del Consiglio di Amministrazione e con le procure eventualmente rilasciate dal Consiglio di Amministrazione o dai Consiglieri Delegati nei limiti dei poteri loro conferiti;
- divieto di utilizzare indebitamente, alterare o falsificare carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti il prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti
- divieto di ricevere pagamenti effettuati tramite carte di credito o di pagamento, ovvero ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti di cui sospetta sia stato fatto un uso illecito;
- divieto di emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite;
- divieto di approvare fatture passive ed emettere fatture a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- divieto di disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- divieto di effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati ovvero nei confronti di controparti in Paesi differenti da quelli dove la controparte abbia sede legale o abbia svolto attività operative ovvero in favore di soggetti diversi da quelli che hanno reso la prestazione;
- divieto di affidare lavori, servizi e forniture e disporre i relativi pagamenti senza rispettare i requisiti di forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili;
- divieto di tenere un comportamento non corretto e trasparente in tutte le attività finalizzate alla gestione dell’anagrafica di fornitori/clienti/partner, anche stranieri.

4. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Fermi restando i principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di criminalità informatica, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche presidi/controlli preventivi che, in generale, si basano su:

- in fase di selezione del fornitore o del consulente, la verifica che questo non abbia sede in paesi a rischio, individuati nelle cd. “Liste Paesi” e/o non sia presente all’interno delle cd. “Liste Nominative” e non sia controllato direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche residenti in paesi a rischio o presenti all’interno delle cd. Liste Nominative;
- apposite verifiche sulla Tesoreria, anche in relazione alla vigente normativa in materia di antiriciclaggio (quali ad es. il rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità);
- specifici meccanismi di controllo (formale e sostanziale) e tracciabilità delle risorse e dei flussi finanziari della Società, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- obbligo di segnalazione all’O.d.V. delle operazioni sospette (es. acquisto di strumenti finanziari a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai correnti valori di mercato; frequenti operazioni in strumenti finanziari anche in forma frazionata, per importi complessivamente significativi, effettuati con regolamento in contanti ovvero senza che l’operazione transiti sul rapporto, ecc.);
- obbligo di identificazione di soggetti diversi, con diversi compiti, che vigilino sul rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio (*i.e.* Collegio Sindacale).

PARTE SPECIALE “H”

REATI TRIBUTARI

1. PREMESSA

Funzione della presente Parte Speciale “H” è quella di fornire un approfondimento sui rischi relativi alla commissione dei **reati tributari** contemplati dall’articolo 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.).

In relazione a quanto sopra, sono di seguito descritti:

- i processi sensibili individuati sulla base della specifica attività aziendale a valle dell’analisi del rischio;
- i principi generali di comportamento ai quali i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi per ridurre il rischio di commissione dei reati, principi che si riflettono nelle procedure adottate dalla Società;
- i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

La Legge di delegazione europea 2018 per il recepimento di alcune direttive europee e l’attuazione di atti dell’Unione europea² prevedeva, all’art. 3, i principi e criteri guida per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

A seguito del mancato tempestivo recepimento della direttiva, l’art. 39, comma 2 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (“*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, cd. “Decreto Fiscale 2020”, pubblicato sulla G.U. n. 252/2019 e in vigore dal 27 ottobre 2019) ha, parzialmente, dato seguito alle previsioni della stessa, aggiungendo l’articolo 25-*quinquiesdecies* al D. Lgs. 231/2001: la relativa legge di conversione³ ha, a sua volta, provveduto ad arricchire il catalogo di ulteriori fattispecie di reato rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Di recente, con Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 recante “*Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale*”, il legislatore è intervenuto estendendo il novero dei reati presupposto mediante l’inserimento, all’art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/01, dei delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione di cui agli artt. 4, 5 e 10-quater del D. Lgs. 74/2000, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Si rinvia all’Allegato A per la descrizione delle singole fattispecie richiamate dall’art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto Legislativo n. 231/2001.

² La Legge di delegazione europea 2018, definitivamente approvata dalla Camera dei deputati in data 1° ottobre 2019 è stata pubblicata sulla G.U. n. 245/2019, L. 4 ottobre 2019, n. 117 ed è entrata in vigore dal 2 novembre 2019 e prevedeva quale termine di recepimento per la suddetta Direttiva, il 6 luglio 2019, inutilmente scaduto.

³ Avvenuta sulla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019 (L. 157/2019, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione).

2. I PROCESSI SENSIBILI NEI REATI TRIBUTARI

I processi sensibili e le aree aziendali potenzialmente a rischio di commissione dei reati tributari rilevanti ai fini che interessano, sono di seguito indicati.

(1) Gestione e tenuta della contabilità con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:

- Determinazione e contabilizzazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
- Compilazione e trasmissione delle dichiarazioni rilevanti ai fini fiscali.
- Tenuta della contabilità, redazione del bilancio d'esercizio, delle situazioni economiche infrannuali, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico.
- Gestione delle transazioni infragruppo.
- Gestione dei *software* forniti dall'Agenzia delle Entrate o da soggetti terzi per la compilazione e l'elaborazione delle dichiarazioni e delle altre comunicazioni rilevanti ai fini fiscali e per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, comunicazioni e dati rilevanti ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate.

(2) Gestione delle risorse finanziarie della società, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:

- Gestione di tutti i flussi finanziari e di tutte le attività di amministrazione e di movimentazione del danaro (es. note spese, rimborsi trasferite, movimentazioni bancarie e uscite di cassa in genere).
- Selezione e gestione dei rapporti con fornitori di beni e servizi e consulenti.
- Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita.
- Esecuzione di operazioni straordinarie con impatto sul patrimonio netto o sull'attivo della società.
- Gestione di regalie e omaggi.
- Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con i clienti privati.
- Poteri di firma nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie.

(3) Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali ecc.) con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:

- Nomina dei legali e coordinamento delle loro attività.
- Gestione dei rapporti con soggetti chiamati a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria ovvero all'Autorità procedente.

(4) Gestione dei rapporti con la P.A., con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio:

- Contatti con la P.A. per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, etc.).
- Gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali nei confronti della P.A.
- Predisposizione e/o trasmissione di dati/informazioni o di documentazione aziendale alla P.A.
- Gestione di *software* di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a soggetti pubblici.

3. I PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO AI QUALI I DESTINATARI DEL MODELLO DEVONO ATTENERSI

Oltre a quanto riportato in Premessa nella Parte Speciale del Modello, i Destinatari del Modello dovranno scrupolosamente attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico e, per qualunque motivo, non dovranno porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'articolo 25 quinquiesdecies.

La Società mira al rispetto di tutte le norme di legge in materia tributaria mediante il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- rispetto di tutte le normative, regolamenti e prassi di natura fiscale, domestiche, internazionali e sovranazionali;
- mantenimento di un atteggiamento di collaborazione e trasparenza con le autorità fiscali;
- monitoraggio delle novità legislative, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove norme in materia fiscale;
- individuazione delle linee guida e degli strumenti normativi relativi alla determinazione e alla contabilizzazione delle imposte dirette e indirette;
- erogazione di corsi di aggiornamento e formazione a favore delle funzioni coinvolte in materia contabile e giuridica.

La Società, si propone di rispettare i seguenti presidi generali in materia tributaria:

- segregazione delle funzioni coinvolte nei diversi processi sensibili;
- definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni e dei soggetti coinvolti e l'attribuzione formale a ciascun soggetto dei poteri necessari (mediante procure e/o disposizioni organizzative interne);
- implementazione di sistemi di doppio controllo – preventivo e successivo – per verificare la correttezza del calcolo delle imposte e approvazione formale della documentazione a supporto;
- utilizzo dei sistemi informatici per la trasmissione dei dati e delle informazioni realizzato in modo tale da garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- realizzazione di report periodici al superiore gerarchico sull'andamento delle attività aventi possibili impatti sotto il profilo fiscale;
- archiviazione e conservazione della documentazione rilevante con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

In particolare, la Società si propone di implementare, *inter alia*:

- quanto alle **transazioni ingfagrappo**, controlli periodici sugli addebiti/accrediti a carico o in favore della Società per prestazioni ricevute/rese nei rapporti con altre società del Gruppo o riconducibili al Gruppo, al fine di verificare:
 - l'effettiva esecuzione della prestazione,
 - la coerenza delle modalità di esecuzione adottate con le prescrizioni normative, anche di carattere fiscale, di volta in volta applicabili,
 - la compatibilità delle condizioni praticate con i criteri generalmente accettati per la determinazione del valore normale delle transazioni,
 - l'analisi delle singole operazioni nel contesto del Gruppo, al fine di valutarne la compatibilità con la normativa fiscale;

- quanto all'**utilizzo di software per la trasmissione di documentazione rilevante a fini fiscali**:
 - la previsione di un sistema di autorizzazione (profili di utilizzo) per l'esecuzione di operazioni sui dati o per limitare la visibilità a un sottoinsieme di dati;
 - la tenuta di liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché delle autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti, nel caso in cui sia previsto un sistema di autorizzazione;
 - la definizione degli obblighi degli utenti nell'utilizzo dei sistemi informatici a evitare che un impiego improprio dei software (anche se forniti da soggetti pubblici o da terzi per conto di soggetti pubblici ai fini della trasmissione dei dati) possa causare illeciti o arrecare danni ai terzi e/o ai soggetti pubblici, minacciare la sicurezza e l'integrità delle informazioni e dei dati trasmessi a terzi e/o a soggetti pubblici;
 - misure di protezione (antivirus, *backup*, *disaster recovery*, ecc.) adeguate;
- quanto alla **selezione e gestione dei rapporti con fornitori di beni e servizi e consulenti**:
 - ricorso a procedure di gara per la selezione dei fornitori in relazione ad acquisti superiori a determinati importi;
 - verifica, in sede di selezione, del possesso dei requisiti professionali e reputazionali del fornitore (ai fini della selezione dei fornitori, la Società verifica, attraverso l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale o del certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, il rilascio di un'autodichiarazione e/o ricerche su fonti aperte, l'esistenza di precedenti penali a carico dei potenziali fornitori);
 - definizione di più livelli autorizzativi per l'approvazione delle richieste di acquisto;
 - inserimento nei contratti con i fornitori di una specifica clausola con la quale il fornitore dichiara di impegnarsi a non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa, nonché, più in generale, comportamenti che possano determinare la commissione, ovvero il tentativo, di violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001;
 - registrazione delle fatture secondo il principio del *three way match*;
 - la riconciliazione mensile tra i saldi a credito, i partitari e gli estratti conto.

La Società fa infine espresso divieto ai Destinatari del Modello:

- rappresentare nella documentazione contabile o trasmettere per l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali (Ires, Irap, Iva) dati o valori falsi, lacunosi o, comunque non rispondenti alla realtà commerciale ed economica della Società, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- riconoscere rimborsi spese di trasferta e di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta o in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- assegnare contratti di fornitura o di subappalto, nonché incarichi/mandati a persone o società senza aver previamente qualificato il fornitore (in merito ad affidabilità, data di costituzione della controparte, ecc.);
- emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite;
- approvare fatture passive ed emettere fatture a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;

- di accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici Preposti, né alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi;
- di acquistare o offrire, sia in forma scritta che verbale, investimenti, prodotti e altre operazioni che abbiano quale fondamento un mero beneficio fiscale per i clienti e per altre controparti;
- di distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla procedura/prassi aziendale e dal Codice Etico e, comunque, in violazione delle previsioni di legge. In particolare, è vietata qualsiasi regalia a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- di effettuare elargizioni in denaro e di accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) a pubblici funzionari italiani o stranieri, sia direttamente da parte di enti italiani o da loro dipendenti, sia tramite persone che agiscono per conto di tali enti sia in Italia che all'estero;
- di riconoscere compensi, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a dipendenti/clienti/fornitori/partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e alle prassi vigenti in ambito locale;
- di accordare vantaggi di qualsiasi natura, ivi incluse le promesse di assunzioni e/o promettere, anche per il tramite di terzi, l'esecuzione di opere/servizi;
- di intraprendere operazioni o attività prive di sostanza economica volte esclusivamente o prevalentemente a ottenere un risparmio di imposta indebito e comunque è garantito il rispetto di tutte le normative, regolamenti e prassi di natura fiscale, a carattere nazionale, internazionale e sovranazionale, mantenendo un atteggiamento di collaborazione e trasparenza con le autorità fiscali e doganali;
- di utilizzare conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta, in primis, una corretta rilevazione contabile e, successivamente, una ricostruzione accurata;
- alterare/manomettere/danneggiare il funzionamento di sistemi informatici o telematici;
- intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi informatici;
- accedere senza diritto a dati, informazioni o programmi contenuti in sistemi informatici;
- deliberare operazioni societarie in assenza di poteri formalmente attribuiti o esorbitando dai poteri attribuiti;
- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001.

4. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI TRIBUTARI

Fermi restando i principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati tributari, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche presidi/controlli preventivi che, in generale, si basano su:

- la verifica della completezza e della veridicità delle informazioni relative agli omaggi (con particolare riguardo al valore e ai destinatari), alle donazioni (con particolare riguardo ai beneficiari) e alle spese di rappresentanza sostenute, prima della loro trasmissione alle funzioni competenti, ai fini della loro corretta registrazione contabile;
- la verifica della completezza e della veridicità delle informazioni relative all'operazione prima della loro trasmissione alle funzioni competenti, ai fini della loro corretta registrazione contabile;
- la tempestiva e corretta contabilizzazione, nel periodo di riferimento, dei costi e dei ricavi, anche in ragione della rispettiva debenza ed esigibilità, sulla base della documentazione di supporto (es. fatture, claim);
- la determinazione dei criteri, dei periodi e della misura degli ammortamenti in conformità ai principi contabili e alla normativa di riferimento e, in particolare, sulla base di ragioni economiche non esclusivamente volte a conseguire indebiti vantaggi fiscali;
- la corretta contabilizzazione di interessi attivi e deduzione di interessi passivi (es. in relazione agli oneri finanziari connessi a finanziamenti o altre linee di credito);
- sistema di deleghe e procure improntato al principio di segregazione dei poteri e, quindi, livelli autorizzativi definiti e tracciabilità delle attività svolte;
- segregazione di ruoli tra coloro che sono incaricati di promuovere/presentare progetti/istanze e coloro che sono chiamati a verificare la fase realizzativa dei predetti progetti/istanze;
- separazione funzionale tra coloro che gestiscono le attività di natura realizzativa dei progetti e coloro che presentano la documentazione di avanzamento del progetto;
- comunicazione interna in tutti i casi in cui si renda necessario intrattenere rapporti con pubblici funzionari (es. informativa al proprio superiore gerarchico);
- reportistica periodica agli Organi Sociali;
- tracciabilità e archivio della documentazione trasmessa per qualsivoglia natura;
- meccanismi di controllo del rispetto dei criteri di selezione ed assunzione del personale e obbligo di documentare/tracciare e/o all'occorrenza motivare ogni fase rilevante del processo di impiego del personale, nonché sistema di controllo delle politiche retributive;
- affidamento a studi legali esterni degli incarichi di gestione di eventuali contenziosi e a studi professionali/consulenti competenti per la gestione della contabilità;
- utilizzo di idonei strumenti contrattuali per la gestione dell'affidamento di incarichi a *partner* deputati a intrattenere rapporti con la P.A. per conto della Società e previsione di idonee clausole contrattuali che garantiscano il rispetto degli *standard* contenuti nel Codice Etico e la *compliance* 231.

PARTE SPECIALE “I”
REATI DI CONTRABBANDO

1. PREMESSA

Funzione della presente Parte Speciale “I” è quella di fornire un approfondimento sui rischi relativi alla commissione dei **reati di contrabbando** contemplati dall’articolo 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.).

In relazione a quanto sopra, sono di seguito descritti:

- i processi sensibili individuati sulla base della specifica attività aziendale a valle dell’analisi del rischio;
- i principi generali di comportamento ai quali i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi per ridurre il rischio di commissione dei reati, principi che si riflettono nelle procedure adottate dalla Società;
- i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

* * *

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 recante “*Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale*” ha introdotto l’art. 25-*sexiesdecies* al D. Lgs. 231/2001 estendendo, dunque, l’applicabilità della relativa disciplina anche ai reati di contrabbando previsti dagli articoli 282 e ss. del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale” (“D.P.R. 43/1973”).

Si rinvia all’Allegato A per la descrizione delle singole fattispecie richiamate dall’art. 25-*sexiesdecies* del Decreto Legislativo n. 231/2001.

2. I PROCESSI SENSIBILI NEI REATI DI CONTRABBANDO

I processi sensibili e le aree aziendali potenzialmente a rischio di commissione dei delitti di contrabbando rilevanti ai fini che interessano, sono di seguito indicati.

(1) Gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi

(2) Gestione dei rapporti con la P.A., con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio:

- Contatti con la P.A. per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, etc.).

(3) Gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner, con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio:

- Qualifica e selezione di fornitori/clienti/partner;
- Gestione delle transazioni finanziarie con fornitori/clienti/partner;
- Rapporti contrattuali/investimenti;
- Gestione dei pagamenti/incassi effettuati/ricevuti.

(4) Gestione delle risorse finanziarie della società, con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio:

- Gestione di tutti i flussi finanziari e di tutte le attività di amministrazione e di movimentazione del danaro (es. note spese, rimborsi trasferte, movimentazioni bancarie e uscite di cassa in genere);
- Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con i clienti privati.

3. I PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO AI QUALI I DESTINATARI DEL MODELLO DEVONO ATTENERSI

Oltre a quanto riportato in Premessa nella Parte Speciale del Modello, i Destinatari del Modello dovranno scrupolosamente attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico e, per qualunque motivo, non dovranno porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'articolo 25-*sexiesdecies*.

La Società mira al rispetto di tutte le norme di legge in materia fiscale e doganale mediante il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- applicazione di tutte le normative, regolamenti e prassi in materia fiscale e doganale interne, internazionali e sovranazionali;
- mantenimento di un atteggiamento di collaborazione e trasparenza con le autorità fiscali e doganali;
- controllo circa l'accuratezza e completezza della documentazione da fornire alle autorità fiscali e doganali;
- istituzione, ove necessario, di uno scadenziario per monitorare gli adempimenti richiesti in materia doganale.

La Società, si propone di rispettare i seguenti presidi generali in materia fiscale e doganale:

- segregazione delle funzioni e dei soggetti coinvolti;
- verifica della corrispondenza tra la documentazione rilevante in materia doganale e la relativa merce, ivi inclusa quella attestante la legittimità provenienza delle merci e il pagamento degli oneri doganali;
- definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni e dei soggetti coinvolti e l'attribuzione formale a ciascun soggetto dei poteri necessari (mediante procure e/o disposizioni organizzative interne);
- realizzazione di report periodici al superiore gerarchico sull'andamento delle attività aventi possibili impatti sotto il profilo fiscale e doganale;
- verifica dell'esistenza e della completezza della documentazione rilevante, nonché archiviazione e conservazione della stessa con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

In particolare, la Società si propone di implementare, *inter alia*:

- quanto alla **gestione dei rapporti con la P.A.**
 - presenza di almeno due esponenti della Società in caso di contatti con l'Amministrazione competente in materia fiscale e doganale;
 - verifica in ordine al corretto adempimento degli oneri in materia doganale (es. pagamento di diritti di confine);
 - monitoraggio delle novità legislative, nonché degli orientamenti espressi dalle Autorità di settore (es. nell'ambito delle circolari emesse dall'Agenzia delle Dogane o dalla Guardia di Finanza) e dalla dottrina, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove norme in materia fiscale e doganale.
- quanto alla **negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con i clienti privati**:
 - controlli inerenti eventuali inadempimenti nei termini pattuiti da parte di ciascun cliente;
 - verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e solvibilità della controparte;
 - in caso di operazioni con l'estero, predisposizione di validi documenti di prova da esibire per dimostrare l'effettiva provenienza della merce da un altro Stato estero;
- quanto alla selezione e **gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner**:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.A.

- istituzione di una lista di fornitori e partner, suddivisi per categorie di beni o servizi forniti, all'interno della quale selezionare, di volta in volta, il fornitore/partner necessario, motivandone la scelta;
- nel caso di operazioni con l'estero, verifica sulle controparti in ordine al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per poter effettuare operazioni con l'estero (es. avvenuta iscrizione nell'archivio "Vies" - VAT Information Exchange System - istituito dalla Commissione Europea);
- nel caso di operazioni con l'estero, predisposizione di validi documenti di prova da esibire per dimostrare l'effettiva provenienza della merce da un altro Stato estero;
- ricorso a procedure di gara per la selezione dei fornitori in relazione ad acquisti superiori a determinati importi;
- verifica, in sede di selezione, del possesso dei requisiti professionali e reputazionali del fornitore (ai fini della selezione dei fornitori, la Società verifica, attraverso l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale o del certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, il rilascio di un'autodichiarazione e/o ricerche su fonti aperte, l'esistenza di precedenti penali a carico dei potenziali fornitori);
- definizione di più livelli autorizzativi per l'approvazione delle richieste di acquisto;
- inserimento nei contratti con i fornitori di una specifica clausola con la quale il fornitore dichiara di impegnarsi a non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa, nonché, più in generale, comportamenti che possano determinare la commissione, ovvero il tentativo, di violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001.

La Società fa infine espresso divieto ai Destinatari del Modello:

- rappresentare nelle bollette doganali ovvero in altre dichiarazioni doganali dati od informazioni false ovvero parziali;
- evitare di pagare i diritti di confine dovuti (sia dazi che IVA);
- tentare di occultare oggetti all'interno dei carichi di spedizione doganale, al fine di sottrarsi al pagamento dei dazi dovuti;
- operare pressioni sui funzionari dell'autorità doganale italiana o estera volte a non far rilevare la presenza di oggetti non dichiarati all'interno dei carichi di spedizione doganale;
- accordarsi con terzi (fornitori, consulenti) per ottenere o produrre documentazione contabile (fatture, ma anche ordini di acquisto, DDT, bollette doganali, ecc.) attestante prestazioni od operazioni non effettivamente esistenti ovvero poste in essere da altri soggetti fittizi;
- firmare atti o documenti che abbiano rilevanza esterna alla Società in assenza di poteri formalmente attribuiti od esorbitando dai poteri attribuiti;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'espletamento delle funzioni dell'Amministrazione doganale, anche in sede di ispezione, (occultamento di documenti ed informazioni, espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, fornitura di documenti e informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- di intraprendere operazioni o attività prive di sostanza economica volte esclusivamente o prevalentemente ad agevolare l'elusione del pagamento dei diritti di confine e comunque il rispetto di tutte le normative, regolamenti e prassi di natura fiscale e doganale, a carattere nazionale, internazionale e sovranazionale, mantenendo un atteggiamento di collaborazione e trasparenza con le autorità fiscali e doganali;
- di avvalersi, nell'esercizio dell'attività aziendale, del contributo o della collaborazione di soggetti esterni che non siano collegati (o non appartengano a soggetti collegati) alla Società da un rapporto contrattuale formalizzato per iscritto;
- di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- di registrare fatture riferite a operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti e l'obbligo di segnalare all'emittente l'irregolarità riscontrata ai fini dell'emissione di una nota di credito per eliminare o correggere la fattura;

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.A.

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001.

4. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI CONTRABBANDO

Fermi restando i principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei delitti di contrabbando, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche presidi/controlli preventivi che, in generale, si basano su:

- sistema di deleghe e procure improntato al principio di segregazione dei poteri e, quindi, livelli autorizzativi definiti e tracciabilità delle attività svolte;
- segregazione di ruoli tra coloro che sono incaricati di promuovere/presentare progetti/istanze e coloro che sono chiamati a verificare la fase realizzativa dei predetti progetti/istanze;
- separazione funzionale tra coloro che gestiscono le attività di natura realizzativa dei progetti e coloro che presentano la documentazione di avanzamento del progetto;
- comunicazione interna in tutti i casi in cui si renda necessario intrattenere rapporti con pubblici funzionari (es. informativa al proprio superiore gerarchico);
- reportistica periodica agli Organi Sociali;
- tracciabilità e archivio della documentazione trasmessa per qualsivoglia natura;
- affidamento a studi legali esterni degli incarichi di gestione di eventuali contenziosi e a studi professionali/consulenti competenti per la gestione degli adempimenti fiscali e doganali;
- utilizzo di idonei strumenti contrattuali per la gestione dell'affidamento di incarichi a *partner* deputati a intrattenere rapporti con la P.A. per conto della Società e previsione di idonee clausole contrattuali che garantiscano il rispetto degli *standard* contenuti nel Codice Etico e la *compliance* 231.